

TRIBUNALE DI TORINO
COMITATO ALBI CTU e PERITI

Torino, 25/6/2021

OGGETTO: Legge 24/2017 art. 15 (cd. legge Gelli-Bianco) "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria".

Al Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Torino

Agli iscritti all'albo CTU e Periti del
Tribunale di Torino

Agli aspiranti consulenti tecnici e periti

Stimatissimo Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Torino,

Egregio Consulente,

Egregio Perito,

L'art. 15 della legge 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), rubricato "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria", espressamente prevede:

"1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all' art. 8 comma 1, siano in possesso



di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento”.

§. Inoltre, in data 24 maggio 2018 è stato stipulato Protocollo di Intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale Medici Chirurghi e Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici al fine della piena e concreta attuazione del disposto dell'art. 15 l. 24/2017.

§. Sul punto contengono specifiche previsioni i seguenti articoli (qui sintetizzati):

art. 4: raccomanda l'introduzione negli albi di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e medico-odontoiatrica (1 comma) nonché l'introduzione della qualifica di medico di medicina generale tra le specializzazioni;

art. 6: raccomanda la valutazione della speciale competenza sulla base di elementi ulteriori, oltre al titolo di specializzazione, individuati: a) nell'esercizio di un periodo minimo della professione nella rispettiva disciplina (fatta eccezione per i medici legali); b) nel possesso di adeguato curriculum formativo post universitario nella

rispettiva disciplina, indicante sia i corsi a livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza; c) nel possesso di adeguato curriculum professionale; d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico; e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possano connotare l'elevata qualificazione del professionista; l'indicazione degli incarichi svolti come CTU o CTP, senza tuttavia che la loro assenza precluda tout court la iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo (comma 11). Questi elementi andranno a comporre il fascicolo personale del ctu e/o perito come previsto dall'art. 7.

Inoltre **l'art. 9** prevede espressamente una comunicazione ai singoli interessati, ai quali è richiesta la presentazione di apposita domanda, recante le informazioni di cui all'art. 6 del Protocollo, per manifestare la loro persistente volontà di rimanere iscritti, pena la cancellazione dall'albo in caso di mancata presentazione di domanda per la conferma dell'iscrizione.

§. Tutto quanto sopra premesso, si invita pertanto il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Torino a sensibilizzare i propri iscritti all'importanza della presente revisione e si invitano i singoli, se interessati, a dare conferma della propria volontà di rimanere iscritti all'Albo CTU e Periti del Tribunale, **entro il termine perentorio del 30/09/2021**, mediante la compilazione dei documenti sotto indicati allegati alla presente e contenenti le richieste di informazioni anche sui nuovi requisiti introdotti dalla legge 24/2017 e dal Protocollo di cui sopra.

Le domande così trasmesse saranno sottoposte al vaglio del Comitato per la formazione e revisione dell'albo ctu e dell'albo periti nella riunione che sarà convocata nei mesi successivi alla scadenza del termine.

Si rappresenta che il Protocollo di cui sopra prevede espressamente che il mancato rispetto delle modalità e dei termini perentori fissati fa presumere la volontà dell'interessato a non permanere all'interno dell'Albo e comporterà pertanto la cancellazione.

Il quadro così delineato si estende anche alle domande di iscrizione in corso e non ancora esaminate e alle domande che verranno presentate.

Pertanto i consulenti tecnici e i periti già iscritti all'albo dovranno:

- 1) collegarsi in via telematica al seguente link [www.tribunale.torino.giustizia.it/gestionale/Modulo CTU Torino/medici](http://www.tribunale.torino.giustizia.it/gestionale/Modulo%20CTU%20Torino/medici), seguire le istruzioni e inserire i dati richiesti ed in particolare le materie e le specializzazioni che andranno a sostituire quelle attualmente presenti;
- 2) utilizzare il format di cui al punto 1) per allegare i curriculum e gli altri documenti utili per la valutazione della speciale competenza tecnica e per elencare gli incarichi eventualmente svolti (articolo 6 del Protocollo) come CTU, periti o CTP (la documentazione deve essere allegata al curriculum vitae in un unico file pdf);
- 3) al termine della compilazione del format salvare il documento finale (autocertificazione) in formato pdf e firmarla digitalmente;
- 4) compilare la dichiarazione di conferma della propria iscrizione (allegata a seguire), quindi salvare e sottoscrivere;
- 5) trasmettere le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) a mezzo PEC all'indirizzo contenziosocivile.tribunale.torino@giustiziacert.it;
- 6) Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la PEC, occorrerà stampare le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) sottoscriverle e, allegando fotocopia della carta di identità, inviarle al Tribunale di Torino al numero di fax 0114329050.

I professionisti non ancora iscritti che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici o dei periti allo stesso modo dovranno:

- 1) collegarsi in via telematica al seguente link [www.tribunale.torino.giustizia.it/gestionale/Registrazione CTU Torino/medici](http://www.tribunale.torino.giustizia.it/gestionale/Registrazione%20CTU%20Torino/medici), seguire le istruzioni e inserire i dati richiesti ed in particolare le materie e le specializzazioni;
- 2) utilizzare il format di cui al punto 1) per allegare i curriculum e gli altri documenti utili per la valutazione della speciale competenza tecnica e per elencare gli incarichi eventualmente svolti (articolo 6 del Protocollo) come CTU, periti o CTP (la documentazione deve essere allegata al curriculum vitae in un unico file pdf);
- 3) al termine della compilazione del format salvare il documento finale (autocertificazione) in formato pdf e firmarla digitalmente;
- 4) compilare la dichiarazione di conferma della domanda (allegata a seguire), quindi salvare e sottoscrivere;

- 5) trasmettere le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) a mezzo PEC all'indirizzo contenziosocivile.tribunale.torino@giustiziacert.it;
- 6) Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la PEC, occorrerà stampare le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) sottoscriverle e, allegando fotocopia della carta di identità, inviarle al Tribunale di Torino al numero di fax 0114329050.

Per altri chiarimenti si invita a contattare la cancelleria competente all'indirizzo di posta elettronica alboperiti.tribunale.torino@giustizia.it

Non saranno confermati gli iscritti o non saranno ammessi gli aspiranti ove le domande non siano redatte e trasmesse secondo le suddette modalità.

Il Presidente delegato
dr. ssa Stefania Tassone
IL GIUDICE
Dr ssa Stefania TASSONE

